



ISTITUTO TECNICO STATALE  
"Carlo Alberto Dalla Chiesa"  
Costruzioni, Ambiente e Territorio - Grafica e Comunicazione -  
Informatica e Telecomunicazioni  
Via Sicilia, 60 - 80021 Afragola (NA)



Cod. Fiscale: 93025660635 - Cod. Mecc: NATD33000R - Serale: NATD330506 - www.ildallachiesa.it ds@ildallachiesa.it - dsqa@ildallachiesa.it  
- segreteria@ildallachiesa.it - natd33000r@istruzione.it - PEC : natd33000r@pec.istruzione.it Tel./Fax: 0818523161 - 0818527616 -

Prot. n 0003621/e 200 e  
del 14-05-2015

Al personale ATA  
Sede

Oggetto: ferie e festività soppresse a.s. 2014/2015

Si porta a conoscenza del personale che le ferie sono da richiedere, di norma, nei mesi di luglio e agosto, ai sensi dell'art. 13, comma 11 del CCNL 29/11/2007. La scrivente, compatibilmente con le esigenze di servizio, dovrà assicurare almeno 15 giorni di riposo continuativo nei predetti mesi. Giova ricordare che per effetto dell'art. 5, comma 8 del D.L 95/2012, convertito in legge 135 del 7 agosto 2012 (spending review), le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

Ciò premesso, allo scopo di evitare comportamenti che possano innescare violazioni legislativi punibili dal codice disciplinare, si rinnovano le seguenti disposizioni:

- 1) le ferie devono essere presentate entro la data del 31/05/2015, e consegnata alla Sig.ra Del Bono Assunta (centralino) il personale ATA ha facoltà di frazionare le ferie anche in più periodi, fermo restando l'obbligo di fruirle per almeno 15 giorni senza soluzione di continuità nei mesi di luglio e agosto;
- 2) la scrivente provvederà, alla concessione delle ferie tenuto conto delle esigenze di servizio nei mesi luglio e agosto;
- 3) qualora il personale scelga volontariamente di frazionare le ferie in più periodi, dovrà tenere conto che la restante parte delle stesse sarà concessa, prioritariamente, durante la sospensione delle attività didattiche, fatta eccezione per casi eccezionali che saranno valutate in relazione alle esigenze di servizio, e comunque non oltre il mese di aprile dell'anno successivo a quello in cui sono maturate;
- 4) nel caso in cui le ferie saranno rinviate o ridotte a cura dello scrivente per motivate esigenze di servizio, il provvedimento indicherà anche il periodo temporale entro il quale il personale interessato dovrà richiederle. Nella fattispecie, in via eccezionale, potranno essere autorizzate oltre il mese di aprile e non oltre il mese di giugno. Altri particolari casi motivati saranno esaminati di volta in volta (malattia, maternità, etc...);
- 5) Le festività soppresse vanno fruiti, pena la decadenza, entro il 31 agosto dell'anno scolastico in cui sono maturate.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.



Il DSGA

Anna Rita Auriemma